



Regione Molise
DIREZIONE GENERALE III^A

Lavoro, Formazione Professionale, Promozione e Tutela Sociale, Istruzione
Politiche Agricole, Forestali e Politiche della Montagna, Pesca Produttiva
Servizio per le politiche attive per il lavoro e l'occupazione


DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 323 del 27 MAG 2010

Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Oggetto: Annullamento parziale in autotutela e modifiche dell'Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dal programma *Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise* approvato con determinazione del Direttore Generale n. 228 del 10 agosto 2009.

Campobasso, li 27 MAG 2010

Il Dirigente Responsabile del Servizio



(Dr. Carmine Lapalucci)

IL DIRETTORE GENERALE



(Dr. Antonio Francioni)

Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie

Si attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7 maggio 2002, n. 4 che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 889, del 7 agosto 2009, con la quale la Giunta Regionale, in linea con il quadro generale di indirizzo delle misure anticrisi definito con precedente atto deliberativo n. 135 del 16 febbraio 2009, ha tra l'altro approvato e cofinanziato il programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominato *Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise*, recante misure volte a favorire il rapido rientro nel mercato del lavoro della manodopera espulsa dai processi produttivi e la mobilità interaziendale dei lavoratori a rischio di disoccupazione;

VISTA la propria determinazione n. 228 del 10 agosto 2009, con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dall'*Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise*;

RILEVATA l'illegittimità, per mancata applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di *aiuti di stato*, dell'avviso pubblico sopra citato, in quanto fondato sul Regolamento Comunitario n. 2204/ 2002, non più in vigore alla data di approvazione di detto Avviso Pubblico;

RITENUTO di dover applicare al predetto Avviso Pubblico l'attuale normativa comunitaria e nazionale in materia di *aiuti di stato*, e nello specifico:

- il "Regolamento della Commissione Europea n. 1998 del 15 dicembre 2006", relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

- il "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009", concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione di analogo contenuto del 25 febbraio 2009;

CONSIDERATO che:

- l'Avviso Pubblico in questione prevede la concessione di aiuti all'occupazione con procedura a sportello, fino a concorrenza delle risorse disponibili;

- allo stato non risultano decorsi i termini per la presentazione delle domande di adesione;

- non sono stati disposti a favore delle imprese partecipanti provvedimenti di concessione di aiuti all'occupazione;

RITENUTO di dover fare salvi gli interessi legittimi delle imprese che hanno presentato domanda di adesione all'anzidetto Avviso Pubblico;

VISTA la nota del Servizio per le politiche attive per il lavoro e l'occupazione n. 2744/10 del 3 maggio 2010, con cui è stata data comunicazione alle imprese partecipanti di avvio del procedimento di annullamento parziale, in autotutela, dell'avviso pubblico sopra citato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, ed è stato altresì richiesto l'invio della dichiarazione attestante il rispetto della regola sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), rilasciata ai sensi del Regolamento della Comunità Europea n. 1998/2006, o in alternativa la dichiarazione attestante il rispetto della regola sugli "aiuti di importo limitato", di cui al D.P.C.M. del 3 giugno 2009 ;

ATTESO che, nelle more della definizione dell'iter procedurale dell'annullamento parziale in autotutela dell'avviso pubblico in questione, diverse imprese partecipanti hanno già trasmesso la dichiarazione attestante il rispetto delle regole comunitarie che disciplinano l'accesso agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") o di importo limitato";

RITENUTO nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, di dover procedere in autotutela all'annullamento parziale dell'avviso pubblico sopra citato, con specifico riferimento ai seguenti articoli:

Art. 2. "Regimi di aiuto";

Art. 5. "Misura ed intensità degli aiuti - Cumulo";

Art. 6. "Limitazioni nella concessione degli aiuti";

Art. 12 "Modalità e termini di presentazione della richiesta degli aiuti all'occupazione"

Art. 16. "Allegati";

RITENUTO di dover sostituire integralmente gli articoli sopra indicati;

RAVVISATA altresì, la necessità di apportare parziali modifiche all'avviso pubblico di cui trattasi, al fine di:

- esplicitare con maggiore chiarezza le finalità dell'Avviso Pubblico ed indicarne in modo più puntuale le fonti di finanziamento, dettagliando i relativi riferimenti;

- garantire la corretta applicazione dei regimi di aiuto sopra specificati, facendo coincidere il periodo di vigenza dell'avviso pubblico con quello del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, in scadenza al 31 dicembre 2010;

- ampliare la platea dei soggetti beneficiari degli aiuti all'occupazione, estendendo detti aiuti anche alle imprese che procedono alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

- contemperare l'esigenza di favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari dell'*Azione di sistema Welfare to Work Molise per le politiche di reimpiego nella Regione Molise* anche nei bacini occupazionali ubicati nei territori delle province limitrofe, con una maggiore tutela del sistema produttivo regionale, prevedendo che, in caso di assunzioni/trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate presso unità produttive ricadenti nei territori delle province confinanti, gli aiuti all'occupazione previsti dall'Avviso Pubblico vengano concessi solo a condizione che i lavoratori interessati siano residenti nella Regione Molise;

- raggiungere una maggiore efficacia nelle fasi di gestione dell'avviso pubblico, inserendo termini perentori relativi agli adempimenti posti a carico delle imprese partecipanti;

- esplicitare la sussistenza di un eventuale rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado sussistente tra il datore di lavoro e il lavoratore assunto, per poter esperire apposite verifiche tendenti ad accertare l'effettiva sussistenza, anche in tali casi, di un rapporto di lavoro subordinato;

fatti comunque salvi i diritti delle imprese partecipanti;

RITENUTE tali soluzioni, in considerazione dello stato di attuazione del sopra citato avviso pubblico, non lesive delle posizioni giuridiche delle imprese partecipanti, rispettose dell'interesse pubblico e idonee a ripristinare la piena legittimità dell'atto;

SENTITO in merito il Tavolo di *governance* del programma *Azione di sistema Welfare to work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise*, che nella seduta del 17 maggio 2010 si è espresso in senso favorevole alla soluzione proposta, come sopra esplicitata;

RITENUTO di dover approvare il nuovo testo dell'avviso pubblico, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così come riformulato alla luce delle sostituzioni, modifiche ed integrazioni apportate con la medesima determinazione;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di procedere, in autotutela, all'annullamento parziale dell'Avviso Pubblico approvato con propria determinazione n. 228 del 10/08/2008, con specifico riferimento ai seguenti articoli, che si intendono integralmente annullati:

Art. 2. "Regimi di aiuto";

Art. 5. "Misura ed intensità degli aiuti - Cumulo;";

Art. 6. "Limitazioni nella concessione degli aiuti";

Art. 12 "Modalità e termini di presentazione della richiesta degli aiuti all'occupazione";

Art.16. "Allegati";

- di approvare i sotto elencati articoli, in sostituzione dei predetti annullati:

Art. 2. "Regimi di aiuto"

Gli aiuti all'occupazione dei lavoratori svantaggiati previsti dal presente avviso rientrano nella disciplina degli "aiuti di stato", così come definita dal Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Per la concessione di detti aiuti il presente avviso si conforma, altresì, all'osservanza di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 circa le modalità per l'applicazione della Comunicazione Europea del 22 gennaio 2009 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - come modificata dalla Comunicazione di analogo contenuto del 25 febbraio 2009.

Pertanto, le imprese che intendono beneficiare degli anzidetti aiuti all'occupazione, all'atto della presentazione della relativa istanza, dovranno scegliere quali regole applicare, tra le seguenti:

- Aiuti di importanza minore ("de minimis"), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, vale a dire non più di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti/da ricevere, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso, per le imprese di tutti i settori economici, ad eccezione dei settori della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura;

- Aiuti di importo limitato di cui al DPCM del 3 giugno 2009, vale a dire non più di € 500.000,00 di aiuti, ricevuti/da ricevere, calcolati nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, per le imprese di tutti i settori economici, ad eccezione dei settori della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5. "Misura ed intensità degli aiuti - Cumulo"

Ove ricorrano le condizioni di accesso indicate negli articoli 2. e 3., gli aiuti all'occupazione previsti dal presente avviso sono concessi nella forma di sovvenzione diretta in denaro, per un periodo continuativo di occupazione di diciotto mesi dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e per un importo complessivo di:

- a) € 8.000,00 (ottomila/00) per ogni lavoratore, nei casi di imprese operanti nella Regione Molise;*
- b) € 4.000,00 (quattromila/00) per ogni lavoratore residente nel territorio della Regione Molise, nei casi di imprese operanti nei territori delle province confinanti con la Regione Molise).*

Ai fini del presente avviso pubblico, gli aiuti all'occupazione sono così ripartiti:

- per i primi sei mesi successivi all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro:*
 - > nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), ridotti proporzionalmente in caso di part-time non inferiore a 20 ore settimanali, per ogni assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata da imprese operanti nella Regione Molise;*
 - > nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), ridotti proporzionalmente in caso di part-time non inferiore a 20 ore settimanali, per ogni assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata da imprese operanti nei territori delle province confinanti con la Regione Molise;*
- dal settimo al diciottesimo mese successivi all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro:*
 - > nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), ridotti proporzionalmente in caso di part-time non inferiore a 20 ore settimanali, per ogni assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata da imprese operanti nella Regione Molise;*
 - > nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), ridotti proporzionalmente in caso di part-time non inferiore a 20 ore settimanali, per ogni assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata da imprese operanti nei territori delle province confinanti con la Regione Molise.*

L'importo degli aiuti di cui al presente avviso verrà ridotto o incrementato proporzionalmente in caso di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (non inferiore a 20 ore settimanali) e da tempo parziale a tempo pieno, che deve essere tempestivamente comunicata al competente ufficio regionale.

Gli incentivi sopra descritti vengono concessi con procedura a sportello, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Ferma restando la disciplina in materia di "Aiuti di Stato", così come richiamata nell'art. 2., sono da ritenersi cumulabili con gli aiuti concessi a valere sul presente avviso gli incentivi all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del medesimo lavoratore finanziati da leggi nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad una intensità lorda di aiuto superiore al 50% del costo salariale complessivo per ciascun periodo di occupazione del lavoratore considerato, intendendo per tale il costo salariale come definito dal Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008.

Si intendono, pertanto, come rientranti nel costo salariale la retribuzione lorda specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di trattamento di fine rapporto maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive ed gli oneri assicurativi INPS e INAIL, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti .

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 889, del 7 agosto 2009, con la quale la Giunta Regionale, in linea con il quadro generale di indirizzo delle misure anticrisi definito con precedente atto deliberativo n. 135 del 16 febbraio 2009, ha tra l'altro approvato e cofinanziato il programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominato *Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise*, recante misure volte a favorire il rapido rientro nel mercato del lavoro della manodopera espulsa dai processi produttivi e la mobilità interaziendale dei lavoratori a rischio di disoccupazione;

VISTA la propria determinazione n. 228 del 10 agosto 2009, con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dall'*Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise*;

RILEVATA l'illegittimità, per mancata applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di *aiuti di stato*, dell'avviso pubblico sopra citato, in quanto fondato sul Regolamento Comunitario n. 2204/ 2002, non più in vigore alla data di approvazione di detto Avviso Pubblico;

RITENUTO di dover applicare al predetto Avviso Pubblico l'attuale normativa comunitaria e nazionale in materia di *aiuti di stato*, e nello specifico:

- il "Regolamento della Commissione Europea n. 1998 del 15 dicembre 2006", relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

- il "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009", concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione di analogo contenuto del 25 febbraio 2009;

CONSIDERATO che:

- l'Avviso Pubblico in questione prevede la concessione di aiuti all'occupazione con procedura a sportello, fino a concorrenza delle risorse disponibili;

- allo stato non risultano decorsi i termini per la presentazione delle domande di adesione;

- non sono stati disposti a favore delle imprese partecipanti provvedimenti di concessione di aiuti all'occupazione;

RITENUTO di dover fare salvi gli interessi legittimi delle imprese che hanno presentato domanda di adesione all'anzidetto Avviso Pubblico;

VISTA la nota del Servizio per le politiche attive per il lavoro e l'occupazione n. 2744/10 del 3 maggio 2010, con cui è stata data comunicazione alle imprese partecipanti di avvio del procedimento di annullamento parziale, in autotutela, dell'avviso pubblico sopra citato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, ed è stato altresì richiesto l'invio della dichiarazione attestante il rispetto della regola sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), rilasciata ai sensi del Regolamento della Comunità Europea n. 1998/2006, o in alternativa la dichiarazione attestante il rispetto della regola sugli "aiuti di importo limitato", di cui al D.P.C.M. del 3 giugno 2009 ;

ATTESO che, nelle more della definizione dell'iter procedurale dell'annullamento parziale in autotutela dell'avviso pubblico in questione, diverse imprese partecipanti hanno già trasmesso la dichiarazione attestante il rispetto delle regole comunitarie che disciplinano l'accesso agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") o di importo limitato";

RITENUTO nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, di dover procedere in autotutela all'annullamento parziale dell'avviso pubblico sopra citato, con specifico riferimento ai seguenti articoli:

Art. 2. "Regimi di aiuto";

Art. 5. "Misura ed intensità degli aiuti - Cumulo";

Art. 6. "Limitazioni nella concessione degli aiuti";

Art. 12 "Modalità e termini di presentazione della richiesta degli aiuti all'occupazione"

Art. 16. "Allegati";

RITENUTO di dover sostituire integralmente gli articoli sopra indicati;

RAVVISATA altresì, la necessità di apportare parziali modifiche all'avviso pubblico di cui trattasi, al fine di:

- esplicitare con maggiore chiarezza le finalità dell'Avviso Pubblico ed indicarne in modo più puntuale le fonti di finanziamento, dettagliando i relativi riferimenti;

- garantire la corretta applicazione dei regimi di aiuto sopra specificati, facendo coincidere il periodo di vigenza dell'avviso pubblico con quello del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, in scadenza al 31 dicembre 2010;

- ampliare la platea dei soggetti beneficiari degli aiuti all'occupazione, estendendo detti aiuti anche alle imprese che procedono alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

- contemperare l'esigenza di favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari dell'*Azione di sistema Welfare to Work Molise per le politiche di reimpiego nella Regione Molise* anche nei bacini occupazionali ubicati nei territori delle province limitrofe, con una maggiore tutela del sistema produttivo regionale, prevedendo che, in caso di assunzioni/trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate presso unità produttive ricadenti nei territori delle province confinanti, gli aiuti all'occupazione previsti dall'Avviso Pubblico vengano concessi solo a condizione che i lavoratori interessati siano residenti nella Regione Molise;

- raggiungere una maggiore efficacia nelle fasi di gestione dell'avviso pubblico, inserendo termini perentori relativi agli adempimenti posti a carico delle imprese partecipanti;

- esplicitare la sussistenza di un eventuale rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado sussistente tra il datore di lavoro e il lavoratore assunto, per poter esperire apposite verifiche tendenti ad accertare l'effettiva sussistenza, anche in tali casi, di un rapporto di lavoro subordinato;

fatti comunque salvi i diritti delle imprese partecipanti;

RITENUTE tali soluzioni, in considerazione dello stato di attuazione del sopra citato avviso pubblico, non lesive delle posizioni giuridiche delle imprese partecipanti, rispettose dell'interesse pubblico e idonee a ripristinare la piena legittimità dell'atto;

SENTITO in merito il Tavolo di *governance* del programma *Azione di sistema Welfare to work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise*, che nella seduta del 17 maggio 2010 si è espresso in senso favorevole alla soluzione proposta, come sopra esplicitata;

RITENUTO di dover approvare il nuovo testo dell'avviso pubblico, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così come riformulato alla luce delle sostituzioni, modifiche ed integrazioni apportate con la medesima determinazione;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di procedere, in autotutela, all'annullamento parziale dell'Avviso Pubblico approvato con propria determinazione n. 228 del 10/08/2008, con specifico riferimento ai seguenti articoli, che si intendono integralmente annullati:

Art. 2. "Regimi di aiuto";

Art. 5. "Misura ed intensità degli aiuti - Cumulo;"

Art. 6. "Limitazioni nella concessione degli aiuti";

Art. 12 "Modalità e termini di presentazione della richiesta degli aiuti all'occupazione";

Art.16. "Allegati";

- di approvare i sotto elencati articoli, in sostituzione dei predetti annullati:

Art. 2. "Regimi di aiuto"

Gli aiuti all'occupazione dei lavoratori svantaggiati previsti dal presente avviso rientrano nella disciplina degli "aiuti di stato", così come definita dal Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Per la concessione di detti aiuti il presente avviso si conforma, altresì, all'osservanza di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 circa le modalità per l'applicazione della Comunicazione Europea del 22 gennaio 2009 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - come modificata dalla Comunicazione di analogo contenuto del 25 febbraio 2009.

Pertanto, le imprese che intendono beneficiare degli anzidetti aiuti all'occupazione, all'atto della presentazione della relativa istanza, dovranno scegliere quali regole applicare, tra le seguenti:

- Aiuti di importanza minore ("de minimis"), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, vale a dire non più di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti/da ricevere, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso, per le imprese di tutti i settori economici, ad eccezione dei settori della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura;

- Aiuti di importo limitato di cui al DPCM del 3 giugno 2009, vale a dire non più di € 500.000,00 di aiuti, ricevuti/da ricevere, calcolati nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, per le imprese di tutti i settori economici, ad eccezione dei settori della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5. "Misura ed intensità degli aiuti - Cumulo"

Ove ricorrano le condizioni di accesso indicate negli articoli 2. e 3., gli aiuti all'occupazione previsti dal presente avviso sono concessi nella forma di sovvenzione diretta in denaro, per un periodo continuativo di occupazione di diciotto mesi dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e per un importo complessivo di:

- a) € 8.000,00 (ottomila/00) per ogni lavoratore, nei casi di imprese operanti nella Regione Molise;*
- b) € 4.000,00 (quattromila/00) per ogni lavoratore residente nel territorio della Regione Molise, nei casi di imprese operanti nei territori delle province confinanti con la Regione Molise).*

Ai fini del presente avviso pubblico, gli aiuti all'occupazione sono così ripartiti:

- per i primi sei mesi successivi all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro:

> nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), ridotti proporzionalmente in caso di part-time non inferiore a 20 ore settimanali, per ogni assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata da imprese operanti nella Regione Molise;

> nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), ridotti proporzionalmente in caso di part-time non inferiore a 20 ore settimanali, per ogni assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata da imprese operanti nei territori delle province confinanti con la Regione Molise;

- dal settimo al diciottesimo mese successivi all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro:

> nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), ridotti proporzionalmente in caso di part-time non inferiore a 20 ore settimanali, per ogni assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata da imprese operanti nella Regione Molise;

> nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), ridotti proporzionalmente in caso di part-time non inferiore a 20 ore settimanali, per ogni assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata da imprese operanti nei territori delle province confinanti con la Regione Molise.

L'importo degli aiuti di cui al presente avviso verrà ridotto o incrementato proporzionalmente in caso di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (non inferiore a 20 ore settimanali) e da tempo parziale a tempo pieno, che deve essere tempestivamente comunicata al competente ufficio regionale.

Gli incentivi sopra descritti vengono concessi con procedura a sportello, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Ferma restando la disciplina in materia di "Aiuti di Stato", così come richiamata nell'art. 2., sono da ritenersi cumulabili con gli aiuti concessi a valere sul presente avviso gli incentivi all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del medesimo lavoratore finanziati da leggi nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad una intensità lorda di aiuto superiore al 50% del costo salariale complessivo per ciascun periodo di occupazione del lavoratore considerato, intendendo per tale il costo salariale come definito dal Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008.

Si intendono, pertanto, come rientranti nel costo salariale la retribuzione lorda specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di trattamento di fine rapporto maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive ed gli oneri assicurativi INPS e INAIL, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti .

Nel caso di superamento di detto massimale, gli aiuti concessi a valere sul presente avviso saranno ridotti in ragione dell'intensità massima consentita.

E' fatto obbligo alle imprese beneficiarie di comunicare alla Regione gli altri aiuti o benefici accordati in relazione all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del medesimo lavoratore.

Art. 6. "Limitazioni nella concessione degli aiuti"

L'importo complessivo degli aiuti all'occupazione concessi a valere sul presente avviso in favore di ciascuna impresa richiedente, in relazione a più assunzioni/trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non potrà superare :

- l'importo di € 200.000,00, qualora l'impresa abbia optato per l'applicazione degli aiuti di importanza minore (de minimis") ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso;

- l'importo di € 500.000,00, qualora l'impresa abbia optato per l'applicazione degli aiuti di importo limitato di cui al DPCM del 3 giugno 2009, calcolati nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Art. 12. "Modalità e termini di presentazione della richiesta degli aiuti all'occupazione"

La richiesta degli aiuti all'occupazione previsti dal presente Avviso Pubblico è composta da:

- *la domanda, redatta in carta semplice, conforme allo schema di cui all'Allegato A;*
- *la dichiarazione Aiuti de minimis di cui all'Allegato B1 o, in alternativa, la dichiarazione Aiuti di importo limitato di cui all'Allegato B2.*

La predetta richiesta, corredata dei relativi allegati, dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 31 dicembre 2010, data di scadenza del presente avviso, alla Regione Molise - Direzione Generale III[^] - Servizio Politiche attive per il lavoro e l'occupazione - Via Toscana 51 - Campobasso, anche a mezzo posta.

In questo ultimo caso dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, in busta chiusa - controfirmata sui lembi e recante l'indicazione del mittente - sulla quale va riportata la dicitura "Azione di Sistema Welfare to Work nella Regione Molise - Aiuti all'occupazione".

Verranno, altresì, escluse le domande non compilate in conformità ai modelli appositamente predisposti ed allegati al presente avviso sub A – B1 – B2, o mancanti delle informazioni ivi richieste, qualora le imprese richiedenti non provvedano a regolarizzarle, presso i competenti uffici regionali, perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota di supplemento di istruttoria trasmessa dal responsabile del procedimento.

Nel caso di dichiarazioni sostitutive non accompagnate dal documento di riconoscimento o che presentano delle irregolarità o delle omissioni non costituenti falsità (fatta eccezione per la mancanza di sottoscrizione che è insanabile), il responsabile del procedimento chiederà con nota scritta, alle imprese interessate, la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive, che dovrà pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota di supplemento di istruttoria.

Art. 16. "Allegati"

I seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

Allegato A – Schema di domanda con dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000;

Allegato B1 – Schema di dichiarazione Aiuti di importanza minore (“de minimis”):

Allegato B2 – Schema di dichiarazione Aiuti di importo limitato:

Allegato C – Schema di dichiarazione di responsabilità inerente la permanenza dei requisiti per l’accesso agli aiuti all’occupazione e la quantificazione del costo salariale lordo.

Art. 17. “Pubblicazione”

Il presente avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati A, B1, B2 e C, sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise.

- di modificare parzialmente l’avviso pubblico approvato con propria determinazione n 228 del 10/08/2008, come di seguito specificato:

> riformulando l’Art. 1. “Finalità ed obiettivi” come segue:

La Regione Molise, in relazione alla situazione di emergenza occupazionale conseguente allo stato di crisi in cui versa un considerevole numero di aziende che denunciano esuberanti di personale, ha inteso porre in essere misure volte a fronteggiare la condizione di disagio dei lavoratori espulsi dai processi produttivi o a rischio di disoccupazione e sostenere la mobilità interaziendale.

L’intervento di cui al presente avviso, in linea con il quadro generale di indirizzo delle misure anticrisi definito dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 135, del 16 febbraio 2009, persegue l’obiettivo di potenziare le azioni avviate nell’ambito del programma Azione di Sistema di Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise - finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché dalla Regione Molise, con apposite risorse a valere sul POR FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico e) - categoria di spesa 66, e realizzato in collaborazione con le Province di Campobasso e di Isernia e con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.a. - attraverso la concessione di aiuti alle imprese per l’occupazione dei lavoratori svantaggiati inseriti in detto programma, in modo da favorirne il rapido rientro nel mercato del lavoro.

> sostituendo in tutto il testo dell’avviso pubblico la locuzione “datori di lavoro” con la locuzione “imprese”;

> aggiungendo in tutto il testo dell’avviso pubblico alla locuzione “assunzione” la dicitura “trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato”;

> sostituendo al comma 3 dell’Art. 3 “Soggetti beneficiari” i punti 1 e 2 con i seguenti:

- 1. aver effettuato presso un’unità produttiva ubicata nel territorio della Regione Molise l’assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati inseriti nel programma Azione di Sistema di Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise;*
- 2. aver effettuato presso un’unità produttiva ubicata nel territorio delle province confinanti con l’assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati inseriti nel programma Azione di Sistema di Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione Molise e residenti nella Regione Molise;*

> aggiungendo al comma 3 dell’Art. 3 “Soggetti beneficiari”, dopo il punto 11, il seguente:

12. tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore non deve esserci sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, né devono intercorrere rapporti di collegamento e di controllo;

> aggiungendo all’Art. 8 “Divieti per la concessione del beneficio” il seguente comma:

"In caso di avvenuta riscossione della prima rata degli aiuti, sull'impresa graverà l'obbligo della restituzione delle somme percepite ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione";

> aggiungendo al comma 2 dell'Art. 9 "Tempi e modalità di erogazione degli aiuti all'occupazione":

- dopo la parola "assunzione" la locuzione "e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine";

- dopo la parola "Regione" la locuzione "Molise, a pena di decadenza dal beneficio concesso";

> aggiungendo al comma 1 dell'Art. 10 "Controlli":

- dopo la parola "impresa", la locuzione ", mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)";

- dopo la parola "collaborazione" la locuzione "dei Centri per l'Impiego competenti per territorio";

> modificando l'Art. 17 "Pubblicazione", nella parte che recita "unitamente agli allegati A, B e C" con la seguente locuzione "unitamente agli allegati A, B1, B2 e C";

- di approvare il nuovo testo dell' avviso pubblico allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così come riformulato alla luce delle sostituzioni, modifiche ed integrazioni disposte con il medesimo provvedimento;

- di fare salvi i diritti delle imprese che hanno inoltrato la domanda di adesione all' Avviso Pubblico approvato propria determinazione n. 228 del 10/08/2009 , qualora le stesse, nel corso del procedimento di annullamento parziale in autotutela dello stesso avviso, abbiano trasmesso alla Regione Molise la dichiarazione attestante il rispetto della regola sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), ai sensi del Regolamento della Comunità Europea n. 1998 del 2006, o in alternativa, la dichiarazione attestante il rispetto della regola sugli "aiuti di importo limitato" di cui al D.P.C.M. del 3 giugno 2009;

- di pubblicare per ^{intero} estratto la presente determinazione sul BURM.

Campobasso 27 MAG 2010

IL DIRETTORE DELLA D.G. III^A

Dr. Antonio Francioni

